

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifluti

VIA MILANO, 13 25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel 030 3749.911 Fax 030 3748482

C.F. 80008750178 PJVA 03046380170 Brescia,

Spett.le

2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL Via Bassa Traversa II, 30 25018 Montichiari


info2c@legalmail.it

Comune di Castenedolo

ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. Di Brescia

Ufficio d'Ambito di Brescia



Pec

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2083 del 12 luglio 2017 avente ad oggetto:

"Ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. con sede legale in via Bassa Traversa II 30 nel comune di Montichiari (BS).

Rinnovo dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. con varianti non sostanziali relative all'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) – via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.".

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Loredana Massi) documento firmato digitalmente



SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13 25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911 Fax 030 3748482

C.F. 80008750178 P.IVA 03046380170 Spett.le

Pec

2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL Via Bassa Trav. II, 30 25018 Montichiari info2c@legalmail.it

Comune di Ghedi

Brescia,

ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. di Brescia

Ufficio d'Ambito di Brescia

Oggetto: Fasc. n. 400/2018 2CECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL MONTICHIARI. Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2325 del 23 luglio 2019 avente ad oggetto:

"Ditta 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL con sede legale in via Bassa Trav. II 30 nel comune di Montichiari (BS)

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento/pre-trattamento (R4/R12) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O. (Dott.ssa Loredana Massi) documento firmato digitalmente



Atto Dirigenziale nº 2083/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE Proposta nº 1310/2017

OGGETTO: DITTA 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA BASSA TRAVERSA II 30 NEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2472 DEL 17/07/2007 E S.M.I. CON VARIANTI NON SOSTANZIALI RELATIVE ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CASTENEDOLO (BS) – VIA MATTEOTTI 193/A. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

• il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

• il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le

responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

 decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

 deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;

 deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;

decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i, recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

• decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);

• deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;

• deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;

• legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

 deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;

 decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;

• regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

• regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

 decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

• regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti:

PREMESSO che la ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. - codice fiscale 02202740987 - con sede legale in via Bassa Traversa II, n. 30 nel comune di Montichiari (BS), è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- n. 2472 del 17/07/2007 avente per oggetto avente per oggetto: "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti in Via Matteotti n. 193/A a Castenedolo (BS), per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) di rifiuti speciali pericolosi e non. Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152";
- n 118 del 15/10/07 di "autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del d.lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., per opere di pavimentazione piazzale, installazione impianto captazione acque meteoriche e relativo trattamento - di pertinenza di un impianto di lavorazione rifiuti speciali non pericolosi, in via Matteotti nel comune di Castenedolo;
- n. 582 del 23/02/2012 avente per oggetto: "Modifica e integrazione dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/07 mediante approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) via Matteotti 193/A. art. 208 del d.lgs 152/2006 e
- n. 2261 del 11/04/2016 avente per oggetto: "Modifica ed integrazione dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS) – via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

RILEVATO che la ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. -codice fiscale 02202740987- ha presentato istanza in data 23/01/2017, registrata al P.G. prov. n. 8452, integrata e modificata con documentazione trasmessa nelle seguenti date: 28/03/2017, 21/06/2017 ed il 29/06/2017, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/2007 con varianti non sostanziali relative all'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) via Matteotti 193/A:

PRESO ATTO che, oltre al rinnovo dell'autorizzazione, le varianti richieste consistono in:

ridistribuzione dei quantitativi dei rifiuti già autorizzati e riorganizzazione delle aree di gestione rifiuti;
inserimento di n. 30 nuovi codici EER in ingresso per la sola messa in riserva R13 (di cui 10 EER

rinuncia alla gestione di tre rifiuti di cui ai codici EER: 090110, 090112 e 150107;

• inserimento di un nuova area T4 con macchinario (trituratore - toother 700S) da utilizzarsi, in caso di specifica richiesta da parte del cliente, per la distruzione fisica di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

RICHIAMATE le seguenti note provinciali:

di richiesta integrazioni del 27/02/2017 prot. n. 24145;

 di avvio del procedimento e contestuale convocazione conferenza dei servizi del 14/04/2017 prot.49060;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi delle acque di prima pioggia in fognatura ed alle emissioni in atmosfera);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

• l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 6 Mapp: n.260 p censuario di Castenedolo e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Castenedolo n. 7658 del 20/03/2017), ha la seguente destinazione urbanistica: "E9 aree ed edifici, in ambito agricolo, a uso prevalentemente produttivo e terziario";

• con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 39304 del 28/03/2017, la ditta ha espresso le motivazioni per le quali le varianti richieste non comportano ulteriori e negative ripercussione

sull'ambiente di cui al punto 8t dell'allegato IV alla parte II del d.lgs 152 e s.m.i;

la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;

• la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01151752332183;

PRESO ATTO che il Comune di Castenedolo, assente in conferenza, ha comunicato con nota prot. n. 13398 del 15/05/2017, il nulla osta all'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO che ARPA e ATS, pur convocate ma risultate assenti in conferenza, non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale del 14/04/2017 prot.49060 e riunitasi in data 16/05/2017 (verbali in atti), nel corso della quale gli uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto; Rilevato che:

• con nota del 16/05/2017 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C (EMISSIONI)" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

integrante e sostanziale del presente atto;
• con nota del 15/05/2017 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento, che risulta inserito nella sezione "D (ACQUE)" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4-R3) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonchè di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A- Sezione "B (RIFIUTI)" e negli elaborati grafici pervenuti con nota registrata al p.g provinciale n. 85622 pec in data 29/06/2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le varianti richieste mantengono la potenzialità del processo impiantistico approvato e non aumentano le quantità dei rifiuti autorizzati con i precedenti provvedimenti;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

TENUTO CONTO che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001:2004 rilasciata dal verificatore TÜV Italia Srl, accreditato Accredia, con il n. 50 100 10668 - Rev.2 del 14/10/2014 la cui scadenza è prevista per il 16/10/2017;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 42.889,58 (Euro quarantaduemilaottocentoottantanove/58) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

2. State of the first the first of the first		
tnessa in riserva di 2.816,80 me di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, ed uscita in attesa di certificazione, compresi i decadenti pari a	€	49.750,32
messa in riserva di 15,20 me di rifiuti speciali pericolosi in ingresso pari a(di cui 2,18 me decadenti dal trattamento)	€	536,94
trattamento (R3-R4) di un quantitativo annuo pari a 5.044,60 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€	21.195,38
AMMONTARE TOTALE	€	7 1.482,64
AMMONTARE TOTALE con riduzione 40% ISO 14001	€	42.889,58

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R3-R4) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonchè di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo in via Matteotti 193/A, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)", "D (ACQUA)" e Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO)" e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnicografici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

- 1. di rinnovare il provvedimento n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. e di autorizzare le varianti non sostanziali alla ditta 2C Ecologia in Elettronica Srl con sede legale in comune di Montichiari (BS) via Bassa Traversa II, n. 30, relative all'attività di gestione rifiuti dell'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) via Matteotti 193/A, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
- 2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
- a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 4 del 24.03.2006;
- 3. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
- che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata:
- 5. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione "E" (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6. di dare atto che:
- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento(CE) n. 166/2006
- dei Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;

 f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi

ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul

BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili); g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente. tale scarico deve essere autorizzato;

h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;

i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle

normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);

- j. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione C (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposità domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- 1. Îa ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del

01.08.2011, ecc);

o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè

evocati nel procedimento;

p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che

decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;

q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di futte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente

provvedimento, in quanto applicabili;

di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE.
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla Ioro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
- 8. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
- 9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure

previste dal medesimo art. 208:

- di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
- di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
- 12. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";
- di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "D (ACQUA)";
- 14. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
- 15. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 42.889,58 (Euro quarantaduemilaottocentottantanove/58) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;

16. di stabilire che:

- in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 28.593,05 (euro ventottomilacinquecentonovantatrè/05) pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
- la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
- di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
- 18. che il presente atto venga comunicato alla ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l con sede legale in via Bassa Traversa II, n. 30 nel comune di Montichiari (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: info2c@legalmail.it);
- 19. di trasmettere la presente autorizzazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), al comune di Castenedolo, all'Arpa di Brescia, all'ATS di Brescia ed all'Ufficio d'Ambito di Brescia;
- 20. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente Documento Firmato Digitalmente

ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, Il 12-07-2017

Sezione	Α.	Tabella	descrittiva
O CLICOTTO		I W. CIII	CLOSOL LOCK FOR

allegato $oldsymbol{A}$ al provvedimento
N DEL

ALLEGATO TECNICO

RAGIONE SOCIALE	2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL	CODICE FISCALE
		02202740987
SEDE LEGALE	MONTICHIARI (BS) VIA BASSA TRAVERSA II, N 30	· <u>·</u>
		FOGLIO N. 6
SEDE INSEDIAMENTO	CASTENEDOLO (BS) VIA G. MATTEOTTI 193/A	MAPP. N. 260p
	- SUPERFICIE DELL'INSEDIAMENTO	- m ² 8.632
SUPERFICIE IMPEGNATA	- SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' (superficie coperta/ aree scoperte di stoccaggio)	~ m ² 3.359
DALL'IMPIANTO	- SUPERFICIE A VERDE (aree scoperte non pavimentate)	~ m ² 2.116
	- SUPERFICIE A PARCHEGGIO E MOVIMENTAZIONE MEZZI	~ m ² 3.157
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	"E9 aree ed edifici, in ambito agricolo, a uso prevalentemente produttivo e terziario"	VIGENTE P.G.T.
LEGALE RAPPRESENTANTE	Sig. Ugo Cominelli, nato a Calcinato il 10/10/1957	
RESPONSABILE TECNICO	Sig. Ugo Cominelli, nato a Calcinato il 10/10/1957	

Sezione B - RIFIUTI

allegato ${f A}$ al provvedimento
N DEL

Ditta: 2C Ecologia In Elettronica Srl

Sede legale: Montichiari, Via Bassa Traversa II, N 30 Sede insediamento: Castenedolo, Via G. Matteotti 193/A

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento destinato all'attività è di circa 3.359 mq, l'impianto della ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. è ubicato nel comune di Castenedolo (BS) via Matteotti 193/A:
- 1.2. La suddetta area è individuata catastalmente al Foglio n. 6 Mapp: n.260 p censuario di Castenedolo e, secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: "E9 aree ed edifici, in ambito agricolo, a uso prevalentemente produttivo e terziario";
- 1.3. Nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli misti e metalli mediante operazione di selezione e cernita delle varie tipologie di metalli;
 - trattamento (R4/R3) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mediante operazioni di disassemblaggio, selezione e cernita per la separazione delle componenti riutilizzabili (ferro, metalli, plastica, ect); da tale attività si possono ottenere:
 - metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate conformi alle norme tecniche di settore e/o EoW ai sensi del regolamento 333/2011 e/o 715/2013;
 - rifiuti di plastica e gomma;
 - rifiuti di vetro da avviare a ditte autorizzate al recupero;
 - trattamento (R3) di rifiuti costituiti da plastica mediante granulatore e macinatore;
 - trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi attraverso operazioni di cernita e selezione, da tale attività di trattamento si possono ottenere mps conformi alle norme tecniche di settore e/o EoW ai sensi del r. 333 del 31/03/2011 e del r. 715 del 25/07/2013;
 - trattamento (R4) cavi elettrici mediante pelacavi;
 - messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento dall'impianto;

La descrizione delle aree funzionali all'impianto è descritta nella sezione "descrizione del processo"

1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Zone di stoccaggio

I rifiuti vengono scaricati e poi conferiti nella zona dedicata mediante carrello elevatore. Tutte le aree di stoccaggio (interne ed esterne) sono pavimentate e i rifiuti sono depositati per tipologie omogenee. I rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva sono stoccati nell'area S1-S2-S3 per i R.A.E.E. e nelle aree S4-S5-S6-S7-S8-S9 per le altre tipologie di rifiuto e per lo stoccaggio degli Eow e delle mps;

Zone di trattamento T1-T2-T3-T4

L'area T1 è utilizzata per il disassemblaggio manuale dei R.A.E.E., con l'ausilio di svitatori elettrici e manuali per la separazione dei componenti. Le operazioni a cui saranno sottoposti tali rifiuti sono rappresentate da operazioni di disassemblaggio, effettuate manualmente o con l'ausilio di attrezzature elettriche (es. svitatori) Nell'area T1 saranno trattati anche i cavi elettrici mediante pelacavi.

L'area denominata T2 è utilizzata per operazioni (R4) di selezione cernita manuale costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, per ottenere EoW conformi alle norme tecniche di settore ai sensi dei regolamenti n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013;

L'area T3 è utilizzata per operazioni di trattamento (R3) per il recupero della plastica. I rifiuti costituiti da materie plastiche sono recuperati attraverso macinatore e granulatore;

L'area T4 è utilizzata per la riduzione volumetria e la distruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante nuovo macchinario (trituratore - toother 700S);

1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di mc. 2.707,85 di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso/uscita e di rifiuti in attesa di certificazione;
- messa in riserva (R13) di mc. 15,2 di rifiuti pericolosi ingresso di cui 2,18 mc decadenti dall'attività di trattamento;
- messa in riserva R13 di mc 108,95 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di
- trattamento (R3 R4) di 5044,60 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
- Elenco dei rifiuti pericolosi/non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto è riportato nella seguente tabella:

E.E.R.	RIFIUTO		OPERAZIONE		
000104			AMENTO		
020104	rifluti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3	R13		
060899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di		R13		
070010	scarto derivante dallo stampaggio di materiali contenti silicio)				
070213	rifiuti plastici	R3	R13		
080317*	Toner per stampa esauriti		R13		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		R13		
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		R13		
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli alla voce 080409*				
100302	Frammenti di anodi	+	R13		
100401*		 	R13		
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria (lim. allo stagno)	 	R13		
100602	Scorie della produzione primaria e secondaria (lim. allo stagno)	<u> </u>	R13		
100701	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		R13		
100704	Scorie della produzione primaria e secondaria (lim. allo stagno)		R13		
100704	Altre polveri e particolato Polveri e particolato		R13		
100809		 	R13		
	Altre scorie (limitatamente allo stagno)		R13		
100814	Frammenti di anodi	<u> </u>	R13		
100903	Scorie di fusione (limitatamente allo stagno)		R13		
101003	Scorie di fusione (limitatamente allo stagno)		R13		
100899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di scarto		R13		
	derivante dallo stampaggio di freni a disco contenti silicio)		KIS		
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da	<u> </u>	R13		
	quelli di cui alla voce 120205		WID		
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205		R13		
110501	zinco solido		R13		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	<u> </u>	R13		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		R13		
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	·	R13		
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		R13		

E.E.R.				ZIONE MENT	
120105	The state of the s	R		R13	
120113				R13	_
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli e cui alla voce 120120	li		R13	_
150101	imballaggi di carta e cartone			R13	_
150102		R3	;	R13	-
150103	imballaggi in legno			R13	_
150104	imballaggi metallici			R13	
150106	imballaggi in materiali misti			R13	-
150202*	pericolose	1		R13	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			R13	1
160117	Metalli ferrosi			R13	1
160118	metalli non ferrosi		R4		
160119	plastica	R3		R13	
160213*	quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (limitato a lampade fluorescenti)	L K3	R4	R13	
160213*	comprese nel cer 160213*)			R13	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R3	R4	R13	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		1	R13	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (RAEE)	R3	R4	R13	
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160306 (plastiche)	R3		R13	
160601*	Batterie al piombo		†	R13	
160602*	Batterie al nichel-cadmio			R13	
160603*	Batterie contenenti mercurio			R13	
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)			R13	
L60605	Altre batterie ed accumulatori			R13	
60801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)			R13	
60803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			R13	
70201	legno			R13	
70202	vetro			R13	
70203	plastica	R3		R13	
70401	rame, bronzo, ottone	13	R4	RI3	
70402	alluminio		R4	R13	
70403	piombo		174		
70404	zinco			R13	
70405	ferro e acciaio	R12	R4	R13	
70406	stagno	1114	17.4	R13	
	metalli misti		R4	R13	
	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		R4	R13	
	carbone attivo esaurito		17.4	R13	
	rifiuti di metalli non ferrosi	 -	R4	R13	
	metalli ferrosi	-+	R4	R13	
	metalli non ferrosi		R4 R4		
			174	R13	

E.E.R.	RIFIUTO	OPERAZIONE TRATTAMENT			
191204	plastica e gomma	R3	1 1111	R13	
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601,160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	105		R13	
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133			R13	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi			R13	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R3	R4	R13	
200139	plastica	R3		R13	
200140	metallo	R12	R4	R13	

2.1 Tutti i rifiuti in ingresso vengono stoccati all'interno/esterno su area pavimentata in cls. I rifiuti vengono stoccati in container/cassoni, così come previsto nella tavola allegata al presente provvedimento;

3. Prescrizioni

- 3.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - rifiuti costituiti da "imballaggi" di cui alla famiglia 15.01.04: deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;
 - ✓ codici EER 160214-200136 "apparecchiature fuori uso diverse da...omiss" (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliurietanici";
 - ✓ codice EER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 160215*;

- ✓ codice EER 080318 "toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare l'eventuale presenza, sul contenitore in materiale plastico e/o metallico di "tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostrato". Diversamente il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al cer 080317*
- ✓ codice EER 170411, (cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
 In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 170410*;
 - per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedura di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009 richiamate nell'autorizzazione n. 582 del 23/02/2013;
- ✓ i rifiuti individuati dal codice EER 100899 "rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di scarto derivante dallo stampaggio di freni a disco contenti silicio)" devono essere stoccati in contenitori metallici su pavimento al coperto; il contenuto dei container non può essere movimentato da un container all'altro;
- ✓ i rifiuti individuati dai codici EER 10.xx.xx richieste per le scorie devono essere limitati alle scorie dello stagno e stoccati in contenitori metallici su pavimento al coperto; il contenuto dei container non può essere movimentato da un container all'altro;

3.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

3.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

raccolta e trasporto

Nel caso l'impiante di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• controllo visivo all'ingresso del mezzo

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico. Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero dal" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

controllo visivo del carico

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da " si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio:munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 3.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 3.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 3.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 3.5. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 della Regione Lombardia:
 - ➤ le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - ➤ le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

- > i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- > lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, anche se ad esso materialmente non allegata;
- 3.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 3.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 3.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio allo smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 3.9. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
- 3.10. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 3.11. deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 3.12. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 3.13. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimagranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 3.14. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;
- 3.15. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonchè di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 3.16. la ditta deve tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNIPLAST 10667 alle quali fa riferimento ai fini della classificazione delle plastiche prodotte come MpS;
- 3.17. per il trattamento dei rifiuti R.A.E.E., deve essere rispettato quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., e dal D.lgs 14/03/2014 n. 49 recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

3.18. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;

- programmare e prevedere i tempi per le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

Piano di emergenza,

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione C – EMISSIONI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO N.....DEL.

Sommario:

- 1. Sintesi dei dati identificativi.
- 2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
- 3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dalla ditta.
- 4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.
- 5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.

Tabella 1. Materie prime. Dati dichiarati dalla ditta

Tabella 2. Fasi lavorative. Dati dichiarati dalla ditta

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

- 6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
- 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
- 8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
- 9. Emissioni rumorose.
- 10. Sospensione dell'attività.
- 11. Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

Ditta

2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRI.

Sede legale

MONTICHIARI (BS) – VIA BASSA TRAVERSA II, N. 30 – FRAZIONE

VIGHIZZOLO

Sede insediamento

CASTENEDOLO (BS) - VIA MATTEOTTI, N. 193/A

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Autorizzazioni precedenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. (di cui l'ultima A.D. n. 582 del 23/02/2012 con inserite le emisisoni)

Emissioni precedentemente autorizzate: E1

Emissioni dismesse: -

Emissioni oggetto di modifica: E1 (incremento di portata)

Emissioni nuove: -

Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a tale scopo, comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento Emissioni non soggette ad autorizzazione: -

Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: generatore di calore per il riscaldamento degli uffici, alimentato a gasolio con potenza termica nominale pari a 33 kW < 1 MW

3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dalla ditta.

L'attività esercitata dalla 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA S.r.l. presso il sito è riconducibile alla messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non.

L'azienda svolge anche attività di trasporto delle medesime tipologie di rifiuti ed al riguardo il sito svolge funzioni di rimessaggio. L'insediamento risulta costituito da:

- Edificio A (stoccaggi e trattamenti vari, area manutenzione, locali accessori)
- Edificio B (stoccaggi e trattamenti vari, uffici amministrativi, locali accessori)
- Area esterna (rimessaggio, serbatoio gasolio, locale compressore)

Sono state autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dei n. 2 impianti di trattamento dei rifiuti plastici.

- Le fasi produttive che caratterizzano l'esistente impianto prevedono che il rifiuto sia preliminarmente ridotto tramite l'utilizzo di una delle due linee di macinazione esistenti:
- n. 1 linea costituita da macinatore (Macinatore Band 1600) per la successiva granulazione tramite granulatore (Granulatore Molinari 1000).
- n. 1 linea costituita da macinatore (Macinatore Band 1200) per la successiva granulazione tramite granulatore (Granulatore Molinari 1000).

Le emissioni derivanti da tale attività sono presidiate dal punto di emissione B1 previa depurazione in impianto di abbattimento costituito da un depolveratore a secco a cicloni (D.MM.01), presente per ciascuna delle due linee di macinazione, e da un depolveratore a secco mezzo filtrante (D.MF.01-Filtro a maniche).

Per maggiori dettagli, si veda la Sezione Rifiuti del presente provvedimento.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.

Viene inserito un nuovo macchinario (toother), che funziona da pre-macinatore. Ha velocità di macinazione lenta (minore di 60 giri/minuto) e pertanto non dà luogo ad emissioni.

Inoltre, viene ottimizzata la portata autorizzata per l'emissione E1, in quanto presente un inverter. La portata viene incrementata da 1.500 Nm³/h a 3.000 Nm³/h per tenere conto delle due linee (nell'autorizzazione precedente era stato indicato il valore inferiore per errore). Le altre caratteristiche dell'emissione E1 non cambiano.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Allegato tecnico regionale di riferimento per le emissioni in atmosfera, cui si fa rinvio: Allegato alla D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004 per Settore trasformazione materie plastiche e gomma.

FASE 1.C: Miscelazione ed adeguamento volumetrico dei polimeri

Miscelazione, granulazione, macinazione di materiali plastici vergini o recuperati da rifiuti e loro essiccazione

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

Tipologia	Denominazione, commerciale	Glà ≲utilizzata	Quantită (t/anno) Frași di rischio
Rifiuti	•	Sì	Come da Sezione Rifiuti

Stoccaggio e movimentazione.

I rifiuti di materie plastiche vengono scaricati nella zona dedicata mediante carrello elevatore. Tutte le aree di stoccaggio (interne ed esterne) sono pavimentate e i rifiuti sono depositati per tipologie omogenee.

I prodotti derivanti dall'attività di macinazione e granulazione rifiuti plastici (MPS) sono stoccati in bigbags c/o area dedicata.

Non si evidenziano potenziali fonti di emissioni diffuse.

Fasi lavorative per autorizzazione alle emissioni. - Dati dichiarati dalla ditta. Tabella 2.

1. Messa in riserva.

- 2. Adeguamento volumetrico dei rifiuti plastici mediante n.2 macinatori e n.2 granulatori.
- 3. Stoccaggio materiale in uscita.

abbattimento indicato nel Capitolo 6.

Tabella 4 anto

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fa di abbattimento, limiti e not	asi lavorative di provenienza, tipologia dell'impi 'e
Emissioni da ade	e. eguamento volumetrico iarati dalla ditta:
Emissione E1 – N. 2 linee di adeguamento	volumetrico (n. 2 trituratori, n. 2 granulaturi)
Portata massima nominale 3,000 Nm ³ /h	Altezza camino 12 m
Sezione camino 0,1256 m²	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato	dalla ditta:
depolveratore a secco D.MM.01 (un impianezzo filtrante D.MF.01 (unico impianto fir	nto per ciascuna linea) + depolveratore a secco a nale)
Inquinanti da ricer	care e limiti da rispettare
Inquinante	Limite
Polveri	
	10 mg/Nm³ [1]
Piombo	1 mag/NYm 3 F13
	1 mg/Nm³ [1]
Cadmio e Mercurio e loro composti espressi	
come somma dei due metalli	0,5 mg/Nm³ [1]
COV	
	20 mg/Nm³ [1] [2]
CIV espressi come composti ammoniacali	10 mg/Nm³ [1]
[1] I valori in concentrazione devono essere r	iferiti alla portata specifica per apparecchiatura
[2] Il Carbonio Organico Volatile si intend propano, ove le metodiche UNI e CEN lo	e misurato con apparecchiatura FID tarata con prevedono e lo consentono. Negli altri casi è carbone o altro metodo previsto dalla normativa
tecnica di riferimento.	
Nel caso di mancato rispetto di uno o più lim	niti dovrà essere installato uno fra gli impianti di

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla "Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note", comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;

- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di layoro.
- □ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

 Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

 Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento:
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime. Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:
 - qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, fatta salva la periodicità annuale se non diversamente specificato, la ditta potrà continuare con la tempistica precedente;
 - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.
- □ In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria

una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

□ L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto. I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - redatti con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti

necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012). La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con cadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che per lo svolgimento dell'attività in esame non sono installati impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

Sezione D - ACQUE

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO N.....DEL....



GETTO:

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.l., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R.

24 marzo 2006 n. 4.

Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento della ditta "2C Ecologia in elettronica Sri" ubicata in via Matteotti n. 193/a in Comune di Castenedolo (Bs).

Vista la nota pervenuta in data 19/01/2017 al P.G. 496/17 del 20/01/2017 con il quale il Sig. Ugo Comineili in qualità di legale rappresentante della ditta "2C Ecologia in Elettronica" C.F. 02202740987, P.IVA 02202740987, con sede legale in Via Bassa Traversa II nel Comune di Montichiari (Bs) e insediamento produttivo in via Matteotti n. 193/a nel Comune di Castenedolo (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella pubblica fognatura;

Richiamato l'art. 107, c. I, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
- messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non (acque di prima pioggia);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque teflue scaricate		dinate -Boaga Y	Volume (m³/anno)	Classe/i di volume	Classe/i di allività	Frequenza della scarico	Ubicazione punto dl allaccio
31	- Acque Di prima pioggia	1602161	5035559	N.D. (acque di prima pioggia)	(acque di prima ploggia)	5 (acque di prima ploggia)	Occasionale (a acque di prima pioggia)	Via Malleolli

- è stato dichiarato che lo scarico n. \$1 è in grado di rispettare i limiti di cui alla tab. 3, All. 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, colonna "Scarico in rete fognaria";
- la superficie totale è di 8632 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 2784,50 m², superficie permeabile adibita a verde pari a 2116, m² e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 3731,50;
- l'approvvigionamento larico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (4234,50 m², comprensiva di 503 m² comuni ad altri insediamenti) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in una vasca di accumulo con volume utile pari a 25 m³ e successivamente trattate mediante dissabbiatore e disoleatore prima di essere smaltite nella pubblica fognatura;
- le acque pluviali e le acque di seconda pioggia vengono recapitate in pozzo perdente;
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n, 4/2006 e alla D.G.R.
 n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha dichiarato che non sussiste il rischio di contaminazione delle acque di seconda pioggia in quanto sono attuati accorgimenti volti ad eliminare tale rischio (utilizzo di big bags chiusi, copertura dei container in caso di evento meteorico, ...)

Considerato che le acque dello scarico n. \$1 sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. nº 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

Dato atto che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico \$1 sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico S.p.A., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 05/05/2017 al PG n° 3253/17;

Dato atto che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Castenedolo;

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

Vistl:

- il D.Las. 152/06 e s.m.i, "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.l. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- Il Regolamento Regionale 24,03,2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- Il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- Il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortie n. 2 del 08/05/2009;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

l che lo scarico nella fognatura comunale di Castenedolo delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in via Matteotti n- 193/a nel Comune di Castenedolo, i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue	Coord Gauss-		Volume (m³/anno)	Classe/i di	Classe/I di	Frequenza dello	Ubicazione punto di
	scarlcate	Х	Y	(in / dililo)	volume	affività	scarico	allaccio
ST	– Acque di prima pioggia	1602161	5035559	N.D. (acque di prima pioggia)	doque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (a acque di prima pioggia)	Via Matteotti

dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella <u>tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III dei D.L.as.</u> 152/2006.e s.m.i., colonna Scarico rete fagnaria:

- 2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - entro tre mesi dal rilascio del provvedimento il pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia deve essere adequato alle disposizioni di cui alla DGR VIII/2772 del 21/06/2006;
 - entro sei mesi dal rilascio del provvedimento l'impianto di separazione e trattamento deve essere adeguato in modo tale da garantire il la corretta separazione delle acque di prima pioggia, secondo le indicazioni di cui al R.R. 4/2006. In particolare lo syuotamento della vasca deve avvenire solo ad evento meteorico terminato, ovvero qualora siano caduti almeno 5 mm e siano trascorse almeno 96 ore consecutive di asciutta;
 - devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque di prima pioggia;
 - deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico \$1;
 - deve essere essere mantenuta in buono stato di funzionalità la valvoia automatica/motorizzata o
 pneumatica, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di
 prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il
 recapito prescelto;
 - deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento a servizio delle acque di seconda pioggia;

- eventuali sversamenti raccolti nell'apposito bacino di raccolta devono essere smaltiti come rifiuto in conformità alla normativa vigente;
- nel primi tre mesi dall'inizio dell'attività, a cadenza mensile, dovranno essere trasmessi all'Ufficio d'Ambito gli estiti del campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di quaisiasi trattamento. Le analisi devranno riguardare i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Fenoli, Selenio, Stagno e Zinco. Il prelievo deve essere effettuato durante l'evento meteorico, con campionamento anche istantaneo, entro 10 minuti dal completo riempimento della vasca di prima pioggia e attivazione dello sfioratore. A seguito dell'esito delle analisi l'Ufficio d'Ambito potrà decidere di rivedere la frequenza di campionamento delle acque di seconda pioggia e/o di riesaminare l'autorizzazione;
- per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S1; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Sollai Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- le analisi di cui alle precedenti lettere h) ed i) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i
 certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità
 deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- in caso di maifunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
- lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di i l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia, nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benestare degli enti competenti;
- lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento della prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
- qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.gs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
- si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;

- 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
- 4. di dare atto che i fanghi provenienti dail'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti:
- 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in aitro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione:
- di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra altra;
- 7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore A2A Cicio (drico S.p.A.;
- 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 dei D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
- 9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore i accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
- di dare atto che i volumi di acque di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11/07/2008 pubblicata sul sito dell'Ufficio d'Ambito;
- 11. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare della scarico.

SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

A) Datl generali ditta ed ins	ediamento
Ragione sociale	"2C Ecologia in elettronica Sri"
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	'02202740987'
Sede legale	Montichiari (Bs) Via Bassa Traversa II
Indirizzo attività industriale	Castenedolo (Bs), Via Matteotti n. 193/a
Codice (STAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17043
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02


Scarico n. \$1:


B) Dati generali scarico	
Codice scarico	017043R0268001H
Tipologia reflui	Acque di prima pioggia
Provenienza reflui	Prima pioggia
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X Gauss 80aga	1602161
Coordinata Y Gauss Воада	5035559
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	MISTA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si
Volume annuo reflui Industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No

Sezione E-PIANO DI MONITORAGGIO

allegato ${f A}$ al provvedimento
N DEL

MATRICE	FREQUENZA DI MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "B" del presente atto
EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "C" del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "C" del presente atto
ACQUA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "D" del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "D" del presente atto
RUMORE	sostanziali	Controlli secondo la normativa vigente, Le misurazioni del rumore devono essere effettuate dal tecnico competente in materia e redatte secondo la DGR 8313/02, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. Per recettore sensibili non devono essere valutate le sole civili abitazioni, ma tutti gli edifici adibiti al normale permanere di persone, indi per cui anche eventuali uffici di aziende vicine.







Prat.

SETTORE AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13 25126 Brescia

Tel. 030/37.49,592 Fax, 030/37.48.482 <u>ambjente@pec.provincia.bs.it</u>

> c.f. 80008750178 P.IVA 03046380170



n. 2546	Brescia,
	151 COOTW,

PEC Spett.le 2C Ecologia In Elettronica Srl Via Bassa Traversa II 30, Montichiari info2c@legalmail.it

PEC Spett.le Banca Valsabbina S.C.p.A Vestone (BS) crediti@pec.lavalsabbina.it

PEC Spett.le Comune di Castenedolo Castenedolo (BS)

PEC Spett.le ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia

Prot. n.

Protocollo generato dal sistema
DB/db
CI 9.11.6

OGGETTO: Appendice n. 3 del 17/07/2017 relativa alla polizza fidejussoria n. 8594 del 30/05/2008 e s.m.i., prestata dalla ditta "2C Ecologia in Elettronica s.r.l."

Con la presente si prende atto dell'avvenuta presentazione dell'appendice n. 3 del 17/07/2017 relativa alla polizza fidejussoria n. 8594 del 30/05/2008 e s.m.i. rilasciata dalla Banca Valsabbina S.C.p.A., trasmessa con nota del 18/07/2017, prestata a fronte del provvedimento n. 2083 del 12/07/2017 avente per oggetto "Ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.I. con sede legale in via Bassa Traversa II 30 nel comune di Montichiari (BS). Rinnovo dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. con varianti non sostanziali relative all'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) – via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo, che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O. delegato, Dott.ssa Loredana Massi Documento firmato digitalmente



PROVINCIA DI BRESCIA Pec

Spett.le

Brescia,

2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL

Via Bassa Trav. II, 30 25018 Montichiari info2c@legalmail.it

Comune di Castenedolo

A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di Brescia e Mantova

A.T.S. di Brescia

SETTORE
DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13 25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911 Fax 030 3748482

C.F. 80008750178 P.IVA 03046380170

Prot. n.
Protocollo generato da sistema
LM/tb

Oggetto: Fasc. 139 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL MONTICHIARI. Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 820 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto:

"Ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. con sede legale in via Bassa Traversa II 30 nel comune di Montichiari (BS). Modifica ed integrazione dell'autorizzazione n. 2083 del 12/07/2017 nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS) – via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O. (Loredana Massi) documento firmato digitalmente



Allegato: Atto Dirigenziale n. 820 del 2/4/2020.



PROVINCIA DI BRESCIA Pec

re

SETTORE
DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13 25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911 Fax 030 3748482

C.F. 80008750178 P.IVA 03046380170 Brescia, ____

Spett.le

2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL

Via Bassa Trav. II, 30 25018 Montichiari info2c@legalmail.it

Comune di Castenedolo

A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia e Mantova

A.T.S. di Brescia



Oggetto: Fasc. 139 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL MONTICHIARI. Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 820 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto:

"Ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. con sede legale in via Bassa Traversa II 30 nel comune di Montichiari (BS). Modifica ed integrazione dell'autorizzazione n. 2083 del 12/07/2017 nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS) – via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

Distinti saluti.

6

Il Funzionario P.O. (Loredana Massi) documento firmato digitalmente

Allegato: Atto Dirigenziale n. 820 del 2/4/2020.

Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione higitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia amalogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescha ed e conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://co.zurbi.ti/padbardecode,



















Atto Dirigenziale nº 820/2020

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE Proposta nº 437/2020

OGGETTO: DITTA 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA BASSA TRAVERSA II 30 NEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS). MODIFICA ED INTEGRAZIONE **DELL'AUTORIZZAZIONE** 2083 DEL 12/07/2017 NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTENEDOLO MATTEOTTI 193/A. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 1/02/2019 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- · deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per
- l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti; decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti:

Premesso che la ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. - codice fiscale 02202740987 - con sede legale in via Bassa Traversa II, n. 30 nel comune di Montichiari (BS), è titolare del provvedimento n. 2083 del 12/07/2017 avente per oggetto: "Rinnovo dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. con varianti non sostanziali relative all'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) – via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Rilevato che la ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. -codice fiscale 02202740987- ha presentato istanza di variante non sostanziale in data 20/12/2019, registrata al P.G. prov. n.172502 il 24/12/2019 ed integrata il 30/01/2020, di modifica e integrazione dell'autorizzazione n.2083 del 12/07/2017 relativa all'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS) via Matteotti 193/A.;

Preso atto che le varianti richieste consistono nell'inserimento di un nuovo codice EER 200307 "rifiuti ingombranti" per svolgere l'operazione R13 di messa in riserva limitatamente ad alcuni componenti di arredo dismessi (sedie, tavoli, scrivanie ecc.) provenienti da uffici; Rilevato che la ditta ha:

- provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01170443110718;

Documento Firmato Digitalmente

comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitala, le informazioni e gli elementi contenuti nel gondenza. Il documento amministrativo informatico originale, de cui la copia amalogica e' tratta, e' meno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dell'amministraz. conservato dalla stessa, almeno https://cs.urbi.it/padbardecode,

















Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

Ritenuto che gli esiti istruttori consentano l'adozione del presente provvedimento di modifica ed integrazione dell'autorizzazione n. 2083 del 12/07/2017 per l'impianto sito in comune di Castenedolo (BS) alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata Sezione "B' (RIFIUTI)" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE

- 1. di modificare ed integrare l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. intestata alla ditta 2C Ecologia in Elettronica Srl con sede legale nel comune di Montichiari (BS) via Bassa Traversa II, n. 30, autorizzando la gestione di un nuovo rifiuto di cui al codice EER 200307 "rifiuti ingombranti" per svolgere l'operazione R13, nell'insediamento ubicato in comune di Castenedolo (BS) via Matteotti 193/A, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegata sezione "B Rifiuti", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
- 2. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto delle autorizzazioni in premessa citate;
- 3. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto:
- 4. che il presente provvedimento venga comunicato alla ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l con sede legale in via Bassa Traversa II, n. 30 nel comune di Montichiari (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: info2c@legalmail.it);
- 5. di comunicare, tramite posta elettronica certificata (PEC), la presente autorizzazione al comune di Castenedolo, all'Arpa ed all' ATS di Brescia;
- 6. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 02-04-2020

Documento Firmato Digitalmente















	ALLEGATO	AL PROVVEDIMENTO
V.		DEL

1. Descrizione della variante relativa all'impianto.

- 1.1. la variante consiste nell'inserimento di un nuovo codice EER 200307 "rifiuti ingombranti" per svolgere l'operazione R13 di messa in riserva limitatamente ad alcuni componenti di arredo dismessi (sedie, tavoli, scrivanie ecc.) provenienti da uffici;
- 1.2. Aggiornamento dell'elenco dei rifiuti pericolosi/non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto è riportato nella seguente tabella:

E.E.R.	RIFIUTO		OPERAZIONE TRATTAMENTO	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3	R13	
	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di scarto derivante	K3	1013	
060899	dallo stampaggio di materiali contenti silicio)		R13	
070213	rifiuti plastici	R3	R13	
080317*	Toner per stampa esauriti		R13	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		R13	
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		R13	
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli alla voce 080409*		R13	
100302	Frammenti di anodi		R13	
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria (lim. allo stagno)		R13	
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria (lim. allo stagno)		R13	
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		R13	
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria (lim. allo stagno)		R13	
100704	Altre polveri e particolato		R13	
100804	Polveri e particolato	<u> </u>	R13	
100809	Altre scorie (limitatamente allo stagno)		R13	
100814	Frammenti di anodi		R13	
100903	Scorie di fusione (limitatamente allo stagno)		R13	
101003	Scorie di fusione (limitatamente allo stagno)		R13	
100899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di scarto derivante dallo stampaggio di freni a disco contenti silicio)		R13	
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli di cui alla voce 120205		R13	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205		R13	
110501	zinco solido	•	R13	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		R13	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		R13	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		R13	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		R13	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R3	R13	
120113	rifiuti di saldatura		R13	
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	-	R13	
150101	imballaggi di carta e cartone		R13	
150102	imballaggi in plastica	R3	R13	
150103	imballaggi in legno		R13	
150104	imballaggi metallici		R13	
150106	imballaggi in materiali misti	-	R13	
150202*	Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri d'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		R13	

Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contemuti nel contrassegmo generato elettronicamente sono idomei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url; https://cs.urbi.it/padhardecode.

















E.E.R.	RIFIUTO		OPERAZIONE TRATTAMENTO	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			R13
160117	Metalli ferrosi		"-	R13
160118	metalli non ferrosi		R4	R13
160119	plastica	R3		R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (limitato a lampade fluorescenti)	R3	R4	R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (tutte le apparecchiature comprese nel cer 160213*)			R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R3	R4	R13
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (RAEE)		R4	R13
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160306 (plastiche)	R3	†···	R13
160601*	Batterie al piombo	<u></u> -	1	R13
160602*	Batterie al nichel-cadmio	-		R13
160603*	Batterie contenenti mercurio		 	R13
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)		-	R13
160605	Altre batterie ed accumulatori			R13
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)			R13
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			R13
170201	legno			R13
170202	vetro			R13
170203	plastica	R3	 	R13
170401	rame, bronzo, ottone	KJ	R4	R13
170402	alluminio		R4	R13
170403	piombo		117	R13
170404	zinco			R13
170405	ferro e acciaio	R12	R4	R13
170406	stagno	1112	107	R13
170407	metalli misti		R4	R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		R4	R13
190904	carbone attivo esaurito		104	R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		R4	R13
191202	metalli ferrosi		R4	R13
191203	metalli non ferrosi		R4	R13
191204	plastica e gomma	R3	10-7	R13
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601,160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	KJ_		R13
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133			D12
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui			R13 R13
200136	alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R3	R4	R13
200130				
200139	plastica metallo	R3		R13
200140 200307	metallo (initiati ing ambagati) limitotamento ad glavni accurati di di	R12	R4	R13
,0030 /	"rifiuti ingombranti" limitatamente ad alcuni componenti di arredo dismessi (sedie, tavoli, scrivanie ecc.) provenienti da uffici			R13

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrarione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonel ai fini della verifica della corrispondenza Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica s' tratta, s' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla etsessa, almeno fino al 20-10-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:



















SETTORE AMBIENTE

Fax. 030/37.48.482

PROTEZIONE CIVILE UFFICIO RIFIUTI Via Milano, 13 25126 Brescia Tel. 030/37.49.592 autibientet@pec.provincia.bs.it c.f. 80008750178 P.IVA 03046380170 PROVINCIA DI BRESCIA Protocollo

Prat. n. 2546

Brescia,	

PEC Spett.le 2C Ecologia In Elettronica Srl Via Bassa Traversa II 30, Montichiari info2c@legalmail.it

PEC Spett.le Banca Valsabbina S.C.p.A Vestone (BS) crediti@pec.lavalsabbina.it

PEC Spett.le Comune di Castenedolo Castenedolo (BS)

PEC Spett.le ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia

Prot. n. Protocollo generato dal sistema

DB/db Cl 9.11.6

OGGETTO: Appendice n. 3 del 17/07/2017 relativa alla polizza fideiussoria n. 8594 del 30/05/2008 e s.m.i., prestata dalla ditta "2C Ecologia in Elettronica s.r.l."

Con la presente si prende atto dell'avvenuta presentazione dell'appendice n. 3 del 17/07/2017 relativa alla polizza fidejussoria n. 8594 del 30/05/2008 e s.m.i. rilasciata dalla Banca Valsabbina S.C.p.A., trasmessa con nota del 18/07/2017, prestata a fronte del provvedimento n. 2083 del 12/07/2017 avente per oggetto "Ditta 2C Ecologia in Elettronica S.r.l. con sede legale in via Bassa Traversa II 30 nel comune di Montichiari (BS). Rinnovo dell'autorizzazione n. 2472 del 17/07/2007 e s.m.i. con varianti non sostanziali relative all'impianto ubicato in comune di Castenedolo (BS) - via Matteotti 193/A. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo, che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O. delegato, Dott.ssa Loredana Massi Documento firmato digitalmente